

A438 – SELECTA/POSTE ITALIANE

Provvedimento n. 23397

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche, e in particolare l'articolo 14-*ter*, introdotto dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTI gli artt. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea TUE (già articolo 10 Trattato CE) e 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE (già articolo 82 del Trattato CE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90"*, adottata dall'Autorità con delibera del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006 così come modificata con delibera n. 22089 del 9 febbraio 2011;

VISTE le segnalazioni pervenute da parte della società Selecta S.p.A. in data 2, 10, 22 e 24 febbraio 2011;

VISTA la propria delibera adottata in data 9 marzo 2011, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società Poste Italiane S.p.A. volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 102 del Trattato UE, in quanto la predetta società, operatore dominante nei mercati dei servizi postali, avrebbe posto in essere condotte escludenti nei confronti di operatori, quali Selecta S.p.A., attivi, come concorrenti, nei mercati dei servizi di intermediazione tra i clienti-mittenti e il fornitore del servizio postale di recapito anche a vantaggio della controllata Postel S.p.A..

VISTA la comunicazione del 15 giugno 2011, integrata in data 27 luglio 2011, con la quale Poste Italiane S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera adottata in data 9 novembre 2011, con la quale i) è stata disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità di detti impegni, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni e ii) è stato fissato al 1 marzo 2012 il termine entro il quale si deve concludere il procedimento di valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

VISTE le osservazioni pervenute dai terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, comunicate da Poste Italiane S.p.A. da ultimo, nella versione definitiva, in data 25 gennaio 2012;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTA la propria delibera del giorno 8 febbraio 2012, con la quale è stato prorogato al 15 marzo 2012 il termine di conclusione del procedimento di valutazione degli impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il 9 marzo 2011, in seguito a varie segnalazioni presentate dalla società Selecta S.p.A., l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o Poste) volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE nel mercato dei servizi di ricezione dati, stampa e imbustamento (di seguito anche definiti come mercato dell'intermediazione rispetto al servizio di posta massiva¹) dove operano sia Selecta sia Poste Italiane tramite Postel. Tale mercato si trova a monte della fase del recapito, la quale, a livello nazionale e con rete integrata, è invece svolta dai soli operatori postali dotati di rete di recapito (di fatto Poste Italiane, in monopolio legale sino a gennaio 2011). Il 14 marzo 2011, contestualmente alla notifica dell'avvio, sono stati eseguiti gli accertamenti ispettivi presso le sedi di Poste Italiane e Postel.

¹ *[Si noti che l'attività di intermediazione può avvenire anche nei confronti di altri servizi postali analoghi o simili al servizio di posta massiva. Nel presente provvedimento, tuttavia, ci si concentrerà su quest'ultima che rappresenta, allo stato, l'unico servizio in grado di coprire tutto il territorio nazionale e, per questo motivo, di fondamentale importanza per l'intermediario stesso.]*

II. LE PARTI

2. Selecta S.p.A. (Selecta), già operatore di posta elettronica ibrida, è attiva dal settembre 2006 nel settore della posta massiva, oltre che nell'offerta di altri servizi quali il *direct marketing*, il *commercial printing*, servizi telematici, gestione di documenti aziendali, ecc..

Selecta, fino al 31 gennaio 2012, era soggetta al controllo di Gruppo Selecta S.p.A., a capo dell'omonimo gruppo operante nel *business* della c.d. "Comunicazione Obbligatoria" e del Direct Mailing.

A seguito della ristrutturazione societaria Selecta ha incorporato la sua controllante Gruppo Selecta S.r.l. dando vita a Nuova Selecta S.p.A. Quest'ultima è, a sua volta, controllata da una *newco*, Nuova GS S.p.A., il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Fondo I2 Capital Partners SGR S.p.A.

Nel 2010 Gruppo Selecta S.p.A. non ha realizzato fatturato mentre Selecta S.p.A. ha realizzato in Italia un fatturato complessivo pari a circa 37 milioni di euro.

3. Poste Italiane, società capogruppo dell'omonimo Gruppo Poste Italiane, è stata trasformata da Ente Pubblico Economico in società per azioni a partire dal 28 febbraio 1998. L'intero capitale sociale di Poste Italiane è attualmente posseduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Gruppo Poste Italiane è attivo nella prestazione di una vasta gamma di servizi postali e Poste Italiane è il gestore incaricato del servizio postale universale in Italia. Inoltre, fino al 31 dicembre 2010, Poste Italiane godeva, all'interno del perimetro del servizio universale, di una riserva costituita, tra l'altro, dagli invii di peso inferiore ai 50g. Tale riserva è venuta meno grazie al Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58.

Poste Italiane è un gruppo verticalmente integrato e, tramite la sua controllata Postel, è attivo anche nella prestazione di tutti i servizi postali a monte rispetto al recapito quali, ad esempio, la stampa e imbustamento degli invii nonché i servizi di archiviazione e gestione documentale.

Il fatturato realizzato dal Gruppo Poste Italiane nel 2010 (dati bilancio consolidato 2010) è stato pari a circa 19,6 miliardi di euro, di cui oltre 5 miliardi di euro relativi al settore dei servizi postali.

III. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: I COMPORTAMENTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE

a) Il quadro normativo e i profili contrattuali

4. I comportamenti di Poste italiane oggetto dell'avvio del procedimento istruttorio si collocano nell'ambito dei rapporti contrattuali instaurati tra Poste stessa e gli intermediari consolidatori relativamente agli accordi che disciplinano la fornitura del servizio di posta massiva.

5. Il servizio di posta massiva è un servizio di recapito rientrante nel servizio universale, affidato a Poste Italiane², che ha ad oggetto la corrispondenza postalizzata in grande quantità³. La posta massiva è consegnata dai grandi clienti e/o consolidatori presso i punti di accettazione di Poste Italiane, nel rispetto di specifiche condizioni tecniche fissate da Poste stessa, denominate "Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva" (di seguito Condizioni tecniche attuative)⁴. La spedizione in grande quantità di lettere pre-organizzate, implicando minori costi di gestione per Poste, è sottoposta ad un regime tariffario più vantaggioso rispetto alla posta prioritaria. Le tariffe massime di questo servizio, così come le sue caratteristiche principali, sono state stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il DM del 12 maggio 2006⁵.

6. Le condizioni tecniche attuative prevedono che «la Posta Massiva è accessibile a tutti i clienti che sono in grado di consegnare gli invii secondo determinati requisiti:

- invii con caratteristiche di meccanizzabilità;
- quantitativi tali da consentire di formare almeno cinque scatole di peso minimo di 4 kg per il formato P e 6 kg per il formato M ...;
- modalità predefinite per l'impostazione, il confezionamento e la prelaborazione degli invii contenuti nelle scatole».

² [Cfr. art. 23, comma 2, Decreto Legislativo. 22 luglio 1999 n. 261, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58.]

³ [Il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 12 maggio 2006 dispone, all'art. 1, che «sono invii di corrispondenza massiva gli invii di corrispondenza non raccomandata ... consegnati in grande quantità al fornitore del servizio postale universale presso i punti di accesso individuati dallo stesso fornitore».]

⁴ [L'art. 2 del D.M 12 maggio 2006 prevede, infatti, che «il fornitore del servizio universale ... predispone condizioni tecnico attuative sulle modalità di fornitura del servizio in conformità alle disposizioni del presente provvedimento. Tali condizioni stabiliscono procedure e modalità operative quali omologazione degli invii, quantitativi annui e per singola spedizione nonché relativi punti di accettazione, modalità di consegna, modalità di prelaborazione e confezionamento, orari per la consegna degli invii, procedure di fatturazione, descrizione dettagliata delle specifiche tecniche, nonché misure adottate per garantire la qualità dei servizi forniti. Le condizioni tecniche e le successive modificazioni sono comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale per l'approvazione ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e rese pubbliche anche sul sito web del fornitore del servizio postale universale». In applicazione di tale norma sono state emanate le "Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva", disponibili sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it, la cui ultima versione è valida dal 1 maggio 2011.]

⁵ [L'art. 6 del D.M. 12 maggio 2006 prevede anche la possibilità di applicare tariffe speciali, ridotte rispetto alle tariffe e ai prezzi indicati nel decreto.]

7. Il mittente che intenda spedire un grande quantitativo di posta relativamente omogenea (l'esempio classico è quello della banca che spedisce gli estratti conto o della grande *utility* che invia le bollette), accedendo alle tariffe vantaggiose della posta massiva, può:

i) decidere di eseguire tutte le attività di prelaborazione necessarie ad accedere al servizio, dettagliate nelle condizioni tecniche attuative, e rivolgersi direttamente a Poste⁶;

ii) esternalizzarle rivolgendosi all'intermediario/consolidatore postale.

Quest'ultimo offre di regola un prezzo "a pacchetto" che comprende:

- le attività di prelaborazione (che rappresentano circa il 20% del prezzo);
- il costo della spedizione (che rappresenta circa il restante 80% ed è fissato da Poste Italiane).

8. Quando la spedizione avviene tramite l'intermediario, quest'ultimo si avvale, di regola, del sistema "Senza Materiale Affrancatura" (SMA)⁷ il quale prevede che gli invii non vengano materialmente affrancati, ma nell'apposito riquadro riservato all'affrancatura sia riportato il riferimento alla modalità di pagamento convenuta.

9. Le modalità di pagamento previste dalle Condizioni tecnico attuative, in questo caso, sono di tre tipi:

- anticipato: il cliente versa un anticipo su specifici conti correnti di Poste Italiane tale da garantire la copertura delle spedizioni previste nel corso del mese;
- contestuale: il cliente deve presentare, all'atto della spedizione, l'attestazione di avvenuto versamento pari al valore della spedizione presentata;
- differito: il cliente, in base a specifico accordo, effettua il versamento del corrispettivo dovuto successivamente alle spedizioni, entro 60 giorni⁸ dalla richiesta tramite bonifico bancario o addebito su conto corrente postale intestato al cliente con "incasso automatico"⁹.

10. La spedizione SMA con pagamento differito, a sua volta, può essere:

- in nome proprio: il rapporto contrattuale è diretto tra Poste Italiane e l'intermediario e le richieste di pagamento sono intestate direttamente a quest'ultimo;
- in nome e per conto dei propri clienti/mittenti quale mandatario con rappresentanza: l'intermediario assume l'obbligo di ricevere le fatture emesse da Poste Italiane per il servizio di recapito e le trasmette ai clienti/mittenti. L'intermediario, inoltre, paga a Poste i debiti di affrancatura. Alla luce di tali disposizioni, in ragione del fatto che gli obblighi di pagamento dei debiti di affrancatura prescindono dall'effettivo incasso delle corrispondenti somme da parte dell'intermediario, potrebbe accadere che quest'ultimo si trovi ad anticipare gli oneri dovuti dal mittente per il recapito¹⁰.

11. L'articolo 4.3 delle Condizioni tecniche attuative prevede che «Le modalità di pagamento differito, effettuato dall'intermediario in nome e per conto dei propri clienti, sono disciplinate da appositi accordi tra Poste Italiane e l'intermediario stesso ed ammesse solo per volumi annui superiori a 2.000.000 di pezzi».

12. Le regole che governano la spedizione SMA con pagamento differito sono ulteriormente precisate nei contratti che gli intermediari stipulano con Poste e nei quali assumono una serie di obblighi nei confronti di Poste stessa, distinguibili in:

- obblighi di rendicontazione: in particolare l'intermediario è obbligato ad inviare a Poste, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, ai fini dell'emissione delle fatture ai clienti mandanti, i dati analitici relativi alle spedizioni presentate in accettazione nel mese precedente suddivisi per i Clienti Mandanti ed i dati identificativi di questi ultimi¹¹;
- obblighi di pagamento: il contratto prevede che l'intermediario assuma una serie di obblighi inerenti il pagamento dei debiti di affrancatura da parte dei clienti, sotto meglio sintetizzati.

13. In primo luogo l'intermediario si obbliga a ricevere e trasmettere ai Clienti Mandanti le fatture emesse da Poste e ad effettuare il pagamento a Poste delle stesse nei termini e con le modalità previste; l'intermediario si obbliga inoltre

⁶ [Si noti che la spedizione in grandi quantità di lettere pre-organizzate, essendo ormai del tutto venuta meno la riserva a favore di Poste per le lettere di peso inferiore ai 50 g., può essere effettuata anche attraverso altri operatori postali che offrono servizi analoghi. Poste Italiane, tuttavia, riveste un ruolo, allo stato, predominante in quanto è l'unica in grado di coprire l'intero territorio nazionale.]

⁷ [Cfr. art. 4.3 Condizioni tecniche attuative, cit., p. 15.]

⁸ [Questo termine, in base all'impegno n. 1, verrà allungato di 30 giorni]

⁹ [Cfr. condizioni tecniche attuative, p. 15 e ss.]

¹⁰ [Le condizioni tecniche attuative prevedono, all'art. 4.3 che «Con cadenza mensile, ed entro 15 giorni dal periodo di riferimento, Poste provvede ad inviare all'intermediario le fatture, intestate ai singoli clienti, relative agli invii di corrispondenza oggetto del recapito, in base alle risultanze delle distinte e del riepilogo mensile delle spedizioni. L'intermediario a tal fine deve inviare a Poste Italiane entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, assumendosi la responsabilità della completezza e correttezza dei dati trasmessi, le informazioni necessarie per l'emissione delle fatture ai clienti mandanti, relativamente alle spedizioni presentate in accettazione nel mese precedente, oggetto di fatturazione. Poste Italiane provvede alla fatturazione sulla base dei dati analitici per cliente forniti dall'intermediario. [...] L'intermediario deve procedere al pagamento delle fatture emesse da Poste Italiane, sia nei confronti dei clienti mandanti, che dell'intermediario stesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione: a tal fine i clienti provvedono ad effettuare direttamente, ovvero a far effettuare da parte dell'intermediario, il versamento delle somme necessarie sul conto di deposito in tempo utile affinché le stesse siano rese disponibili a Poste Italiane entro il termine stabilito per il pagamento delle fatture. [...]»]

¹¹ [Questi obblighi ricalcano quelli contenuti nelle Condizioni tecniche attuative, art. 4.3.]

a richiedere ai clienti una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a proprio favore (garanzia intermediario-cliente/mittente).

A garanzia del puntuale pagamento delle obbligazioni assunte l'intermediario consegna a Poste garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore di Poste stessa commisurata ai termini di pagamento e al valore delle spedizioni annue previste (garanzia intermediario-Poste):

14. In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento delle spedizioni, è previsto, sempre nelle condizioni tecniche attuative che regolano il contratto tra Poste Italiane e gli intermediari, che Poste potrà escutere la garanzia Intermediario-Poste. L'intermediario potrà, in caso di insolvenza del cliente/mittente, richiedere a Poste, nei limiti di quanto non recuperato dal cliente/mittente stesso, la restituzione delle somme versate dall'intermediario a Poste in nome e per conto del cliente/mittente divenuto insolvente o da Poste incassate mediante escussione della garanzia, previa dimostrazione dell'escussione della garanzia prestata al cliente mandante in favore dell'Intermediario e dell'esperimento infruttuoso da parte dell'intermediario di un'attività di recupero giudiziale per le suddette somme, fermo restando il diritto di Poste di agire nei confronti del cliente mandante nei limiti delle somme dalla stessa restituite all'intermediario.

b) I mercati rilevanti individuati in avvio

15. In sede di avvio sono stati individuati due diversi mercati rilevanti tra loro contigui e strettamente connessi:

1. il mercato dell'intermediazione rispetto ai servizi di posta massiva;
2. il mercato del recapito della posta massiva.

1. Il mercato dell'intermediazione dei servizi postali

16. Il servizio di intermediazione per la posta massiva è rivolto a clienti generatori di grandi quantitativi di corrispondenza postale (*Business Communication*) e si sostanzia nelle attività di ricezione dati, stampa, imbustamento e successiva consegna della corrispondenza all'operatore postale, il quale provvede a recapitare la comunicazione al destinatario. L'insieme di tali servizi sembra individuare un mercato rilevante in considerazione del fatto che, dal lato della domanda, si tratta di un complesso di servizi espressamente richiesti dai clienti che intendono fare ricorso alla c.d. "posta massiva" e che, dal lato dell'offerta, vengono erogati da coloro che, dotati delle strutture previste dalla regolamentazione vigente, sono in grado di fornire l'attività di ricezione dati/stampa/imbustamento ma non l'attività di recapito. Pertanto, la concorrenza si esplica in tale mercato che, dagli documenti ispettivi, è definito dagli stessi operatori come "*Mass Printing*", separato da quello del recapito a valle.

17. Su questo mercato Poste Italiane è attiva con la società controllata Postel.

2. Il mercato del recapito della posta massiva

18. Il mercato del recapito della posta massiva si situa a valle rispetto al mercato dell'intermediazione della posta massiva, del quale rappresenta il naturale sbocco. Come si è detto, infatti, i soggetti attivi sul mercato dell'intermediazione di servizi di posta massiva non effettuano il recapito della stessa e sono perciò obbligati a rivolgersi a Poste Italiane (o, come si vedrà, entro certi limiti, ad operatori alternativi)¹². Si è già ricordato¹³, infatti, che fino al 31 dicembre 2010 l'Ordinamento italiano prevedeva una riserva a favore di Poste per gli invii di corrispondenza sotto i 50 g. di peso.

19. Su questo mercato Poste Italiane detiene, allo stato, una quota superiore al 90% e risulta pertanto il principale fornitore di Selecta e degli intermediari, in quanto unica società in grado di garantire l'offerta dei servizi di recapito su tutto il territorio nazionale¹⁴.

20. I due mercati sono strettamente contigui perché gran parte della domanda di posta massiva è veicolata dagli intermediari.

c) I comportamenti contestati in avvio

21. L'abuso di posizione dominante ipotizzato in avvio nei confronti di Poste Italiane consisteva in condotte di ostacolo all'operatività di Selecta con finalità escludenti dal mercato dell'intermediazione di posta massiva. Le condotte abusive riguardavano, in primo luogo le modalità con le quali Poste Italiane, a partire dal mese di settembre 2010, ossia in un arco temporale a ridosso del processo di apertura dei mercati (a seguito del recepimento in Italia della direttiva comunitaria 2008/6/CE) aveva imposto repentinamente la restituzione delle somme dovute per gli oneri di postalizzazione a Selecta rifiutando di accettare i piani di rientro prospettati da quest'ultima.

22. Come si è visto, infatti, nell'ambito dell'accordo di posta massiva, è previsto che l'intermediario provveda al pagamento dei debiti di affrancatura a Poste a prescindere dal fatto che il proprio cliente per i servizi di

¹² [Merita precisare che gli operatori alternativi offrivano, fino ad ora, servizi a valore aggiunto che, in quanto esterni al servizio universale, non rientravano nella riserva postale (es. TNT Formula Certa). Allo stato, in seguito alla liberalizzazione, si assisterà probabilmente allo sviluppo di ulteriori servizi direttamente in concorrenza con la posta massiva. Rimane, peraltro, il problema della copertura territoriale degli operatori alternativi.]

¹³ [Per un'analisi puntuale di questo mercato si rimanda al provv. n. 20376, del 15 ottobre 2009 A 413 - TNT Post Italia/Poste Italiane, in Boll. n. 41/09.]

¹⁴ [Cfr. caso A 413 - TNT Post Italia/Poste Italiane cit.]

intermediazione (e cliente di Poste per il recapito) abbia o meno provveduto a versare quanto dovuto per l'affrancatura.

23. L'ipotesi di abuso consisteva in strategie escludenti poste in essere da Poste Italiane grazie alla posizione dominante nel mercato dei servizi di recapito di posta massiva. Tale condotta abusiva di tipo escludente era ravvisabile nel repentino cambiamento di strategia da parte di Poste Italiane che, mentre avrebbe consentito nel tempo la creazione di una esposizione debitoria di Selecta aveva richiesto, a partire da settembre 2010, un piano di rientro, pena la mancata erogazione del servizio e/o dietro pagamento contestuale. Ciò, secondo Selecta, a fronte di una politica di riduzione del debito.

24. La mancata accettazione di piani di rientro poteva assumere la natura di condotta abusiva posta in essere da un operatore dominante che, proprio in una fase di liberalizzazione dei mercati, utilizza la leva della esposizione debitoria dei clienti nel mercato a valle del recapito per escludere, ostacolandone l'operatività, il concorrente Selecta nel mercato a monte della intermediazione dei servizi di posta massiva.

25. Inoltre, Poste Italiane aveva richiesto il pagamento contestuale dei servizi di recapito, evento questo che, analogamente al rientro dal debito, costituiva un mutamento repentino rispetto alla situazione pregressa.

26. Una simile condotta, avrebbe potuto comportare un vantaggio per la stessa Poste Italiane che avrebbe potuto acquisire, tramite Postel, la quota di mercato detenuta da Selecta, con possibili riflessi sulle condizioni dell'offerta. Rileva, in tal senso, la natura di operatore verticalmente integrato del gruppo Poste Italiane, con Postel soggetto concorrente di Selecta e con Poste Italiane fornitore di entrambe per i servizi di recapito di posta massiva. In tale contesto emerge la circostanza che Postel, primo operatore nel mercato dei servizi di intermediazione ove opera Selecta, non avrebbe subito i cambiamenti nelle modalità di pagamento e di rientro dai debiti rispetto a Poste Italiane.

27. Il segnalante aveva, infatti, denunciato che, nelle more della valutazione dei piani di rientro proposti, Poste imponeva la modalità di pagamento contestuale dei servizi di postalizzazione, rifiutando di consentire a Selecta il pagamento differito e ponendo, pertanto, in grave difficoltà operativa Selecta stessa.

28. Nell'ambito dell'avvio, inoltre, sono emerse preoccupazioni concorrenziali relative ai rapporti tra Poste e la controllata Postel.

In particolare si è ipotizzato che il comportamento escludente posto in essere da Poste Italiane possa essere accentuato anche attraverso la società controllata Postel a danno dei concorrenti nell'ambito: i) del trattamento dei crediti di affrancatura e ii) delle modalità di finanziamento intragruppo.

d) Evoluzione dei rapporti tra Poste Italiane e Selecta

29. Il 17 ottobre 2011 Selecta ha comunicato la firma di un accordo di rimodulazione del debito con Poste Italiane e di aver concluso, con le banche creditrici della capogruppo, un accordo di ripatrimonializzazione che dovrebbe pertanto assicurare la futura capacità e lo sviluppo dell'attività di Selecta, così ripristinando le condizioni competitive della società.

30. A far data dal 24 gennaio 2012, inoltre, Selecta è stata nuovamente ammessa alla modalità di pagamento differita.

IV. GLI IMPEGNI PRESENTATI DA POSTE ITALIANE

31. In risposta alle criticità di natura concorrenziale rilevate dall'Autorità, Poste Italiane ha presentato, in data 27 luglio 2011, impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90.

32. Gli impegni proposti, pubblicati sul sito internet dell'Autorità in data 15 novembre 2011, consistevano essenzialmente nel:

- impegno n. 1: portare il termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti per affrancature, di cui all'articolo 4.3 delle Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva «dagli attuali 60 a 90 giorni dalla data di emissione delle fatture»;

- impegno n. 2: «applicare, nei rapporti con Postel, le condizioni previste dall' "accordo all'intermediazione del servizio di Posta Massiva [...] concernenti i meccanismi di tutela contrattuale attivabili in caso di ritardo nei pagamenti, secondo le modalità precisate [...]. PI si impegna a non applicare, nei rapporti con gli intermediari diversi da Postel, le condizioni previste dai contratti stipulati con questi ultimi, concernenti i meccanismi di tutela contrattuale attivabili in caso di ritardo nei pagamenti, secondo modalità meno favorevoli di quelle specificate dal presente impegno in relazione ai rapporti con Postel»;

- impegno n. 3: «seguire la procedura specificata di seguito per la determinazione delle condizioni applicate all'affidamento su conto corrente intersocietario concesso a Postel. Al fine di determinare il tasso da applicare all'affidamento al conto corrente intersocietario concesso a Postel, tenuto anche conto dell'ammontare dell'affidamento stesso, PI invierà una richiesta formale di quotazione indicativa a due primari istituti bancari. Le condizioni rilevate tramite la sopra descritta procedura saranno aggiornate con periodicità semestrale. Le modalità di acquisizione e aggiornamento delle condizioni applicate all'affidamento saranno inserite nel contratto di conto corrente intersocietario concluso da PI e Postel. PI terrà a disposizione dell'Autorità e, su sua richiesta, le comunicherà le quotazioni ricevute dagli istituti bancari contattati e la documentazione attestante i tassi applicati all'affidamento su conto corrente intersocietario concesso a Postel».

33. In merito al periodo di validità, Poste ha dichiarato che «gli *Impegni saranno efficaci dalla data di adozione da parte di codesta Autorità di un provvedimento che chiuda il presente procedimento rendendo vincolanti gli Impegni, senza accertare alcuna infrazione ("Data di efficacia")*. [...] *Le prime richieste formali di quotazione indicativa, di cui all'Impegno n. 3, saranno inviate a due primari istituti bancari entro 30 giorni dalla Data di efficacia. Le nuove condizioni applicate all'affidamento sul conto corrente intersocietario concesso a Postel saranno comunicate a quest'ultima entro 15 giorni dal ricevimento delle quotazioni dei due istituti di credito e saranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione a Postel. Gli Impegni non saranno soggetti a termine finale di efficacia*».

V. IL MARKET TEST

34. Con comunicazioni pervenute il 15 dicembre 2011, diversi soggetti¹⁵ hanno presentato le loro osservazioni in ordine al contenuto degli impegni di Poste Italiane.

35. Con riguardo, in particolare, al denunciante Selecta la stessa ha presentato osservazioni positive al *market test* affermando che gli impegni «*possono rappresentare utili strumenti per fornire un assetto concorrenziale del mercato*»¹⁶.

Impegno 1: aumento dei termini di pagamento

36. Con riferimento all'impegno numero 1, le osservazioni pervenute con il *market test* sono, in linea di massima, positive¹⁷, anche se alcuni operatori hanno rappresentato l'opportunità, per garantire l'efficacia dell'impegno, di integrarlo. In particolare TNT Post ha osservato che «*l'impegno è [...] apprezzabile, in quanto consente agli intermediari una maggiore flessibilità finanziaria, attraverso una modifica delle condizioni tecniche, ciò che renderà verosimilmente applicabile questa modifica alla generalità degli intermediari*»¹⁸. TNT ha precisato però, che «*proprio per garantire un'applicazione immediata ed effettiva di questo impegno, a beneficio di tutti gli intermediari, è necessario che il nuovo termine di 90 giorni sia applicato non solo agli accordi stipulati successivamente alla modifica delle condizioni tecniche attuative Ma anche agli accordi già in vigore a quella data, ad esempio tramite una modifica ad hoc di questi ultimi*»¹⁹.

37. Compunet e Rotomail, invece, ritengono che l'impegno dovrebbe chiarire se e in che misura l'allungamento dei termini necessiti di una conseguente integrazione della fideiussione intermediario-Poste. Rotomail, ad esempio, afferma che «*la modifica alle CTA (condizioni tecnico attuative n.d.r.) suggerita da Poste, pur nella dichiarata ottica di venire incontro ai c.d. intermediari date le notevoli difficoltà dai medesimi riscontrate nel rispettare i termini di pagamento loro imposti, presenta una formulazione che non consente di evincere se lo spostamento del termine per il saldo delle fatture comporti o meno un onere finanziario aggiuntivo per l'intermediario. In altre parole, l'Impegno suggerito appare alquanto ambiguo in ordine all'obbligo in capo al c.d. intermediario di prestare fideiussione a prima richiesta di ammontare più alto ove opti per termini di pagamento più lunghi*»²⁰.

Impegno 2: contratto Posta Massiva

38. In merito all'impegno n. 2, ad eccezione di Selecta e Postel²¹, gli altri partecipanti al *market test* hanno proposto delle modifiche al fine di garantirne l'efficacia.

39. Sia Rotomail che Compunet ritengono, invece, che le distorsioni sul mercato dell'intermediazione della posta massiva possano essere efficacemente ridotte solo garantendo la possibilità, per l'intermediario, di modificare il rapporto contrattuale tra Poste Italiane e gli intermediari intervenendo, quindi, sul contratto di posta massiva che costituisce parte integrante dell'impegno n. 2.

40. In particolare, entrambe le società ritengono necessario alleggerire, nel caso di pagamento differito in conto terzi col sistema SMA, il rischio che grava sugli intermediari in merito al pagamento dei crediti per affrancature a favore di Poste Italiane. Si ricorda, infatti, che, come si è visto, sugli intermediari gravano una serie di oneri che impegnano questi ultimi anche rispetto al pagamento dei crediti di affrancatura dei mittenti a favore di Poste Italiane (cfr. artt. 2, 4, 6, 7 dell'Accordo per l'intermediario di posta massiva, allegato agli impegni e descritto *supra*).

41. Nello specifico, Compunet ha osservato che «*poiché il cumularsi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti dagli utenti finali del servizio di posta massiva costituisce, nell'attuale contesto storico e di mercato, un dato fisiologico ed ineliminabile, rimedio appropriato ai fini del ripristino di un accettabile equilibrio concorrenziale sarebbe costituito*

¹⁵ [Si tratta, in particolare, di Compunet e Postel (intervenant al procedimento), Selecta (denunciante) Rotomail e TNT post (operatori nel mercato dell'intermediazione della posta massiva).]

¹⁶ [Cfr. risposta di Selecta, doc. 208, p. 1]

¹⁷ [Si vedano le osservazioni di Selecta, Postel e TNT.]

¹⁸ [Cfr. risposta di TNT Post, doc. 209, p. 3.]

¹⁹ [Cfr. risposta di TNT Post, doc. 209, p. 3.]

²⁰ [Cfr. risposta di Rotomail, doc. 201, p. 5.]

²¹ [Per queste società gli impegni proposti rappresentano utili strumenti per fornire un assetto concorrenziale del mercato.]

dal riconoscimento della possibilità, per gli operatori di posta massiva, di sospendere il pagamento dei bolli sino all'effettivo incasso dei corrispettivi dovuti»²².

42. Rotomail, sia in audizione sia in sede di *market test*, ha affermato che «al fine di consentire il pieno sviluppo del mercato dell'intermediazione della posta massiva, occorra sganciare i servizi a monte propri degli intermediari (stampa, imbustamento etc.) con quelli di postalizzazione (spedizione) propri degli operatori postali.

In quest'ottica sarebbe necessario, secondo Rotomail, prevedere che l'intermediario possa scegliere se assumere in proprio gli obblighi derivanti dalla postalizzazione degli invii fermo che, in caso contrario, il rapporto contrattuale e i rischi relativi ai pagamenti del servizio di recapito dovranno rimanere confinati esclusivamente tra Poste Italiane e il cliente mittente (cliente del consolidatore per gli altri servizi di stampa e imbustamento) senza coinvolgimento del c.d. intermediario»²³.

43. Rotomail propone, quindi, di espungere dal contratto di Posta Massiva le parti che prevedono obblighi di garanzia sui crediti di affrancatura mentre «potrebbe restare fermo l'impegno dei cd intermediari di posta massiva di continuare a svolgere le attività amministrative e contabili proprie dell'intermediazione, in conformità con quanto ad oggi stabilito nelle C.T.A. e nell'accordo»²⁴.

Impegno 3: condizioni di finanziamento di Postel

44. Con riferimento all'impegno 3, concernente la consultazione di due primari istituti di credito al fine di determinare le condizioni del conto corrente intersocietario, Selecta, Postel e TNT hanno espresso un parere favorevole. TNT, in un'ottica di miglioramento dell'impegno, ha precisato che «dalla descrizione dell'impegno, che pure è necessario per garantire che le principali condizioni di finanziamento applicate a Postel corrispondano a quelle ottenibili sul mercato, non emerge con chiarezza se – come sarebbe invece auspicabile – le quotazioni fornite dai due istituti bancari siano vincolanti, né emerge quali siano le modalità di scelta tra le quotazioni in caso di difformità tra le condizioni praticate dai due istituti»²⁵.

45. Rotomail e Compunet, invece, hanno formulato osservazioni puntuali, in particolare, secondo Compunet, l'impegno dovrebbe essere accompagnato da specifici obblighi di *non facere* a carico di Poste volti a impedire forme di finanziamento della controllata Postel²⁶.

Analogamente Rotomail ritiene che «l'unico modo plausibile per garantire che Postel non si avvantaggi indebitamente sul piano finanziario dal suo essere soggetto controllato da Poste è quello di imporre a Postel di finanziarsi sul mercato, e non attraverso Poste»²⁷.

²² [Cfr. risposta Compunet, doc. 207, p. 9.]

²³ [Cfr. verbale dell'audizione di Rotomail del 7 dicembre 2011, doc. 205, pp. 1 e 2. Più precisamente, Rotomail ha osservato che «non è corretto, né coerente con le norme sulla concorrenza, imporre una garanzia in capo ai c.d. intermediari sul pagamento di prestazioni da parte dei terzi che, pur essendo clienti degli intermediari (per altri servizi), per quel che riguarda il recapito sono e restano esclusivamente clienti di Poste, peraltro tenuta all'erogazione del servizio di recapito [...]». In conclusione Rotomail suggerisce che sia previsto «che..., ai sensi dell'art. 4.3 del CTA, il cd intermediario possa di volta in volta, sulla base di una valutazione di opportunità commerciale, scegliere se avvalersi della propria autorizzazione a postalizzare gli invii in nome proprio ovvero in nome e per conto dei propri clienti quale mandatario con rappresentanza. Conseguentemente, qualora il cd intermediario opti per la prima soluzione (ad esempio per un piccolo cliente), egli dovrebbe pagare a Poste le somme dovute a titolo di corrispettivo per il servizio di recapito, salvo il rimborso da parte del proprio cliente. Per contro, quando il cd intermediario operi quale mandatario del cliente mittente, non dovrebbe più essere tenuto a garantire a Poste l'adempimento dei clienti mittenti per quanto riguarda il pagamento dei corrispettivi del recapito». Cfr. risposta Rotomail, doc. 210, p. 10.]

²⁴ [Si tratta, in particolare degli obblighi di:]

a) trasmettere idonea dichiarazione relativa ai volumi complessivi annui di posta massiva previsti;

b) postalizzare gli invii, nel rispetto delle procedure concordate con Poste e sulla base di adeguato mandato con rappresentanza ricevuto dai mandanti.

c) inviare a Poste, entro il 5 del mese successivo il mese di riferimento, assumendosi la responsabilità della completezza e correttezza dei dati trasmessi, le informazioni necessarie per l'emissione delle fatture relativamente alle spedizioni presentate in accettazione nel mese precedente. Oggetto di fatturazione, nonché;

d) ricevere e trasmettere ai clienti le fatture emesse da Poste, impegnandosi altresì a farsi carico di eventuali differenze economiche tra i dati analitici concernenti i volumi postalizzati ed il numero di spedizioni presentate in accettazione». Cfr. risposta Rotomail, doc. 210, p. 13.]

²⁵ [Cfr. risposta TNT, doc. 209, p. 5.]

²⁶ [In particolare, secondo Compunet, «l'impegno in questione risulta sostanzialmente vuoto di significato se non accompagnato, quanto meno, dall'impegno di:

a) non dare accesso alla controllata Postel, per il tramite del conto corrente intersocietario o sotto qualsiasi altra forma, a quote di liquidità generate all'interno del gruppo ed ulteriori rispetto a quelle autonomamente generate dalla stessa Postel, se non, eventualmente, a condizioni di mercato e previa valutazione del merito creditizio da parte di un organismo indipendente a ciò abilitato;

b) non garantire o a qualunque titolo agevolare l'accesso di Postel a canali di finanziamento bancario in misura superiore (o a costi inferiori) rispetto al suo individuale merito creditizio;

c) non prestare, in proprio o attraverso altre società del gruppo, alcuna forma di garanzia o assistenza finanziaria nei confronti di Postel, neppure sotto forma di ripiano perdite, partecipazione ad aumenti di capitale, prestito soci ed altre equivalenti;

d) non concludere contratti, assumere obbligazioni o realizzare comunque, in proprio o attraverso altre società del gruppo, operazioni economiche che vedano come controparte o soggetto comunque interessato Postel, e da cui la medesima tragga o possa trarre un vantaggio superiore a quello che avrebbe potuto trarre ove la medesima operazione fosse stata realizzata a condizioni di mercato».]

²⁷ [Cfr. risposta di Rotomail, p. 8.]

IV. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

46. Successivamente alla pubblicazione degli impegni presentati da Poste Italiane nel corso dell'istruttoria avviata dall'Autorità e alla formulazione delle osservazioni sul contenuto degli stessi, sopra sinteticamente riportate, Poste Italiane, in data 25 gennaio 2012 ha presentato modifiche accessorie agli impegni, di seguito descritte.

Impegno 1: Modifica del termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti per affrancature e delle modalità di determinazione dell'importo della relativa garanzia, di cui all'articolo 4.3 delle Condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva

47. Con riferimento all'impegno 1, che prevedeva l'allungamento del «*termine di pagamento, portandolo, ove richiesto dall'intermediario, dagli attuali 60 a 90 giorni dalla data di emissione delle fatture*», Poste ha chiarito che «*gli intermediari potranno beneficiare del nuovo termine di pagamento anche per i contratti in essere*».

48. In merito al costo, per gli intermediari, di detto allungamento del termine, è stato precisato che «*l'eventuale allungamento del termine di pagamento comporterà l'esigenza di adeguare l'importo della garanzia dovuta dagli intermediari ai sensi dell'articolo 4.3 delle Condizioni tecniche, in relazione all'aumento del rischio gravante su PI. Tuttavia, PI riconoscerà agli intermediari la possibilità di chiedere una riduzione dell'incremento dell'importo della garanzia connesso all'allungamento del termine di pagamento da 60 a 90 giorni dalla data di emissione delle fatture (la "Garanzia incrementale") in relazione all'affidabilità creditizia dei clienti mittenti che accettino di pagare sul conto corrente vincolato intestato all'intermediario, di cui all'articolo 4.3 delle Condizioni tecniche (il "Conto vincolato")*».

In tal caso, ai fini della quantificazione dell'importo della Garanzia incrementale si terrà conto, nei termini di seguito specificati, del fatturato generato dai clienti mittenti che soddisfino tutte le condizioni seguenti (i "Clienti certificati"):

- (i) posseggano requisiti di affidabilità creditizia comprovati dall'intermediario mediante attestazione rilasciata da un soggetto terzo indipendente, in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità e standing internazionale – che s'individua sin d'ora nella società Dun & Bradstreet ("D&B") – sulla base di parametri oggettivi;*
- (ii) spediscono più di 1,5 milioni di invii annui, considerati i volumi realizzati da tutte le società rientranti nell'area di consolidamento del medesimo gruppo; e*
- (iii) s'impegnino a versare direttamente sul Conto vincolato le somme destinate al pagamento delle fatture emesse da PI.*

L'importo della Garanzia incrementale riferibile al fatturato generato dai Clienti certificati sarà:

- nullo senza limiti di fido per i Clienti certificati che presentino un indicatore di rischio pari a 1 sulla base di quanto certificato da D&B; e*
- nullo nei limiti dell'ammontare del fido commerciale assegnato da D&B per i Clienti certificati che presentino un indicatore di rischio pari a 2, sulla base di quanto certificato da D&B, fermo restando che, per la quota parte del fatturato del Cliente certificato eventualmente eccedente il fido commerciale assegnato da D&B, la Garanzia incrementale sarà quantificata secondo i criteri ordinari.*

L'applicazione dei criteri suesposti non potrà in alcun caso comportare una riduzione della Garanzia incrementale superiore al 50%.

Al fine di accedere alla modalità di quantificazione della Garanzia incrementale di cui supra, l'intermediario dovrà: (i) fornire l'attestazione dell'affidabilità creditizia del Cliente certificato rilasciata da D&B, menzionata supra; (ii) dichiarare che il Cliente certificato realizza volumi annui superiori a 1,5 milioni di pezzi; e (iii) fornire evidenza documentale del fatto che il Cliente certificato ha accettato di effettuare il pagamento delle fatture emesse da PI entro il termine previsto, tramite versamento sul Conto vincolato».

Impegno n. 2: (A) Modalità di gestione dei rapporti con Postel e gli altri intermediari in caso di ritardi nei pagamenti. (B) Possibilità di optare per un regime di pagamento diretto per i clienti intermediati

49. Nel presente impegno Poste si obbliga a «*applicare, nei rapporti con Postel, le condizioni previste dall'«Accordo all'intermediario del servizio di Posta Massiva» (il "Contratto"; la proposta di accordo inviata da PI a Postel è allegata alla presente proposta di Impegni sub AII. 1)*, per il dettaglio delle quali si rimanda al contratto allegato agli impegni.

50. Ad integrazione della prima versione degli impegni, all'esito quindi delle osservazioni emerse in sede di market test, e in particolare rispondendo alle perplessità manifestate da Rotomail e Compunet, Poste ha, inoltre, inserito il seguente impegno: «*(B) limitatamente ai clienti mittenti che spediscono più di 1,5 milioni di invii annui, considerati i volumi realizzati da tutte le società rientranti nell'area di consolidamento del medesimo gruppo, l'intermediario potrà chiedere che l'obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti per affrancature sia assunto esclusivamente dal cliente interessato. Il cliente mittente dovrà provvedere direttamente al versamento delle somme relative alle affrancature su un conto corrente intestato a PI, previo rilascio della garanzia richiesta da PI. Al fine di accedere al regime di pagamento diretto da parte del cliente intermediato, l'intermediario dovrà: (i) fornire apposita dichiarazione del fatto che il cliente intermediato realizza volumi annui superiori a 1,5 milioni di pezzi; e (ii) fornire evidenza documentale del fatto che il detto cliente ha accettato di effettuare il pagamento delle fatture emesse da PI entro il termine previsto, tramite versamento sul conto corrente intestato a PI.*

In caso di ritardo o altro inadempimento di un cliente mittente al quale si applichi il regime di pagamento diretto, PI azionerà direttamente nei suoi confronti gli strumenti di tutela contrattuale disponibili. Gli intermediari non saranno tenuti a pagare i corrispettivi dovuti per affrancature per conto dei clienti mittenti cui si applicherà il regime di

pagamento diretto, né a rilasciare garanzia in relazione a tali pagamenti, fermi restando, in ogni caso, gli ulteriori obblighi contrattuali a carico degli intermediari stessi.

Tuttavia, a garanzia degli obblighi di pagamento di quanto dovuto in caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento dei loro obblighi di rendicontazione ex articolo 4.3 delle Condizioni tecniche, gli intermediari saranno tenuti a fornire a PI adeguata fideiussione, da determinarsi in funzione del fatturato che si prevede sarà generato dai clienti in regime di pagamento diretto nel periodo intercorrente tra: (i) l'inizio di ciascun mese di calendario nel corso del quale siano postalizzati invii di tali clienti e (ii) la comunicazione a PI da parte dell'intermediario dei dati utili alla fatturazione di tali invii, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo».

Impegno n. 3: Rapporti di finanziamento con Postel

51. In merito al presente impegno, che obbliga Poste «a seguire la procedura specificata di seguito per la determinazione delle condizioni applicate all'affidamento su conto corrente intersocietario concesso a Postel, Poste ha precisato che «nel caso in cui le quotazioni dei due istituti bancari interpellati non coincidano, PI applicherà un tasso pari alla media dei tassi comunicati dai detti istituti».

52. In merito al periodo di validità, inoltre, Poste ha precisato che « Gli Impegni nn. 1 e 2(B) richiederanno certe modifiche dell'articolo 4.3 delle Condizioni tecniche, che saranno comunicate al più tardi il 30 gennaio 2012 all'Autorità di regolamentazione del settore postale ai fini della loro approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2(1)(c) del d.m. 12 maggio 2006 (procedura di silenzio-assenso)».

V. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

53. Gli impegni presentati da Poste Italiane, precedentemente descritti, appaiono idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento istruttorio, relativo ai comportamenti posti in essere da Poste Italiane.

54. Il presente procedimento ha avuto avvio, come si è detto, da una denuncia di Selecta che ha posto in evidenza comportamenti potenzialmente abusivi di Poste Italiane riguardanti il fatto che la stessa abbia modificato le modalità di pagamento repentinamente e con modalità escludenti, richiedendo pagamenti contestuali e ritardando la conclusione di un accordo di rimodulazione del debito di Selecta, ciò con impatti negativi sul mercato.

55. In relazione al primo profilo, deve sottolinearsi che, alla luce della conclusione del piano di rientro tra Poste Italiane e Selecta, l'attuale assetto di mercato e l'impegno n. 1 risultano idonei a rimuovere le condotte escludenti di Poste Italiane contestate in avvio.

56. Si rileva, infatti, che Selecta e Poste hanno concluso l'accordo di rimodulazione del debito e che Selecta stessa ha dichiarato che «lo stesso ha avuto piena efficacia in data 18 gennaio 2012 e, da tale data, sono cessati i pagamenti contestuali a favore di Poste Italiane per le affrancature giornaliere»²⁸.

57. Con riguardo, invece, agli aspetti relativi al più generale assetto di mercato, l'istruttoria svolta e gli elementi emersi nell'ambito del *market test* hanno evidenziato:

- a) una generale difficoltà, per gli intermediari, di effettuare i pagamenti per i debiti di affrancatura dei propri clienti/mittenti nei confronti di Poste Italiane;
- b) la necessità di evitare che Postel, società controllata da Poste Italiane, riceva da quest'ultima un trattamento di favore in relazione alle modalità di finanziamento.

58. L'impegno n. 1, che allunga i termini di pagamento portandoli da 60 a 90 gg., mira a superare la prima criticità. In quest'ottica l'impegno, rispetto alla prima formulazione sottoposta al mercato, è stato integrato tenendo conto degli esiti del *market test*, prevedendo:

- la sua applicabilità anche ai contratti in corso;
- la possibilità di ridurre il costo della fideiussione.

59. In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, rispondendo alle preoccupazioni emerse nel *market test*, Poste ha reso maggiormente efficace l'impegno consentendo, su richiesta e a determinate condizioni legate al *rating* del cliente/mittente, una riduzione della garanzia integrativa.

60. Tale riduzione è legata ad elementi oggettivi e non è quindi lasciata nella disponibilità di Poste.

61. Deve sottolinearsi, inoltre, che la possibilità di allungare i termini di pagamento è facoltativa, così come la possibilità di ottenere una riduzione dell'importo della fideiussione integrativa in relazione al *rating* del cliente mittente. Ciò sembra consentire una piena tutela degli intermediari che volessero effettuare i pagamenti dei debiti di affrancatura in minor tempo e/o non volessero beneficiare della possibilità di riduzione della fideiussione.

62. L'impegno n. 2, invece, affronta entrambi i profili relativi ai possibili vantaggi di Postel e alle difficoltà di pagamento dei debiti di affrancatura riscontrate dall'intermediario.

È previsto, infatti, in primo luogo, un contratto tipo e un impegno di Poste a non applicare agli intermediari diversi da Postel condizioni meno favorevoli.

63. In secondo luogo, Poste, alla luce delle osservazioni emerse durante il *market test*, ha integrato l'impegno rendendo più flessibili, per gli intermediari, le possibilità di accesso alla posta massiva e prevedendo una tipologia

²⁸ [Cfr. doc. 227, p. 1.]

contrattuale che, affiancandosi a quella standard, dovrebbe consentire che l'obbligo di pagamento dei debiti di affrancatura si incardini direttamente in capo ai clienti mittenti senza gravare sugli intermediari.

64. Ciò consentirà una maggiore libertà per quegli intermediari che, avendo clienti in grado di inviare almeno 1.500.000 lettere all'anno, non dovranno più far fronte all'anticipazione degli importi per i debiti di affrancatura né saranno costretti a chiedere ai propri clienti la garanzia intermediario-cliente che, come si è visto, copre il rischio di mancato pagamento dei debiti di affrancatura del cliente nei confronti di Poste.

65. Permane esclusivamente una garanzia intermediario-Poste che è volta a coprire esclusivamente i rischi di inadempimento degli obblighi di rendicontazione dell'intermediario. Come tale, la garanzia sarà di importo sensibilmente inferiore e sarà commisurata al valore mensile del fatturato generato dal cliente mittente. La stessa, inoltre, potrà essere escussa da Poste solo per inadempimento degli obblighi di rendicontazione e non più per inadempimento degli obblighi di pagamento delle affrancature.

La facoltatività, per l'intermediario, di aderire a questa tipologia contrattuale o a quella standard consente una maggior flessibilità nei rapporti contrattuali.

66. L'impegno n. 3 affronta i rischi di effetti escludenti derivanti dai rapporti finanziari tra Poste e Postel, società appartenenti al medesimo gruppo Poste Italiane.

In particolare, si è previsto che Poste determini il tasso da applicare all'affidamento su conto corrente intersocietario concesso a Postel, sulla base di condizioni di mercato.

67. La misura è idonea a ridurre i rischi di condotte escludenti di Poste Italiane in quanto lega i criteri di finanziamento a parametri verificabili. Tale impegno appare proporzionato e strettamente connesso agli impegni n. 1 e 2 in quanto, qualora non fossero garantite modalità di finanziamento trasparenti da parte di Poste Italiane, quest'ultima potrebbe utilizzare le proprie risorse finanziarie per agevolare comportamenti anticompetitivi di Postel al fine di escludere gli altri operatori, rendendo pertanto inefficaci le misure proposte negli impegni n. 1 e 2.

68. In conclusione, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Poste siano idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali evidenziati in avvio. Gli stessi, infatti, da un lato, riducono il rischio di discriminazione tra Postel e gli altri intermediari, dall'altro, rendono più efficienti ed elastici i rapporti tra Poste e gli intermediari stessi nell'ambito della fornitura del servizio di posta massiva.

69. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90. A tal fine, la società Poste Italiane S.p.A. dovrà presentare all'Autorità una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento.

RITENUTO che gli impegni presentati da Poste Italiane, da ultimo in data 25 gennaio 2012, sono tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Poste Italiane, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento nei confronti di Poste Italiane, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge citata;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento nei confronti di Poste Italiane S.p.A. senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che Poste Italiane S.p.A., entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente procedimento, informi l'Autorità sulle modalità di attuazione degli impegni. Successivamente, Poste Italiane S.p.A. dovrà inviare tempestivamente e progressivamente una dettagliata informativa sulle modalità con le quali sarà adottato, nel rispetto della tempistica prevista nel presente provvedimento, ciascun impegno sopra indicato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella